

A.N.T.I. – Sezione Friuli Venezia Giulia
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Udine

La Legge di bilancio 2026 e le altre novità fiscali di fine 2025

Webinar, 8 gennaio 2026, dalle ore 14.15

a cura di Luca Lunelli

dottore commercialista e tributarista in Udine

Presidente ANTI – Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, sez. F.V.G.

0. SOMMARIO

1. Novità in tema di rateazione delle plusvalenze nel reddito di impresa	pag. 2
2. Novità in tema di operazioni su azioni proprie	pag. 4
3. Novità in tema di <i>participation exemption</i>	pag. 7
4. Novità (e limitazioni) in tema di riportabilità delle perdite fiscali (cenni)	pag. 10
5. Sopravvenienze attive da esdebitamento: novità interpretative	pag. 16
6. Novità in tema di accertamento e diritti del contribuente	pag. 17
7. Novità in tema di processo tributario	pag. 20
8. Aggiornamenti sui termini di decadenza degli atti impositivi	pag. 23
9. Definizione agevolata in materia di tributi degli enti locali	pag. 28
10. Novità interpretative in tema di credito R&S (cenni)	pag. 29

– aggiornamento al 6 gennaio 2026 –

“*sanza ‘nfamia e sanza lodo.*”

(Dante Alighieri, Comedìa, *Inferno III*, 36)

1. NOVITA' IN TEMA DI RATEAZIONE DELLE PLUSVALENZE NEL REDDITO D'IMPRESA

- **riferimento normativo:** L. 30.12.2025, n. 199, art. 1, co. 42-43 (in G.U. 30.12.2025, n. 301) → riscrive l'art. 86, co. 4, del T.U.II.RR..
- **decorrenza:** applicazione alle plusvalenze realizzate dal p.i. successivo a quello in corso al 31.12.2025 (art. 1, co. 43): vale a dire il 2026 per i soggetti c.d. "solari".

1.1. La disciplina previgente

L'attuale previsione dell'art. 86, co. 4, del T.U.II.RR. prevede che le **plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o per effetto del risarcimento a fronte di perdita o danneggiamento** (art. 86, co. 1, lett. a) e b)) **possono essere tassate, su scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.**

La condizione per fruire della rateizzazione è il possesso di beni per un periodo non inferiore a tre anni (o a due per le società sportive professionistiche) o l'iscrizione delle partecipazioni (sprovviste dei requisiti PEX) nell'attivo immobilizzato negli ultimi tre bilanci.

1.2. La disciplina applicabile dal 1° gennaio 2026

Le plusvalenze derivanti dalla **cessione a titolo oneroso di beni strumentali materiali, immateriali¹** e su **immobilizzazioni finanziarie non PEX** [art. 86, co. 1, lett. a) del T.U.II.RR.] o da risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni [cfr., art. 86, co. 1, lett. b) del T.U.II.RR.], **concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini IRES², per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate³.**

A titolo d'esempio,

- la cessione di un bene strumentale acquistato il 20.09.2022 e rivenduto il 28.12.2025, continuerà ad essere assoggettata alle "vecchie" regole e dunque plusvalenza frazionabile in cinque esercizi, essendo verificato il periodo di possesso triennale; per converso,
- qualora lo stesso bene sia ceduto dopo il 1.1.2026, si dovrà tassare l'intero importo della plusvalenza nel p.i. 2026 (anche perché non è stata prevista una disciplina transitoria).

Per i beni mobili si tenga presente la data di consegna al nuovo acquirente; per i beni immobili (e le aziende) rileva la data di stipula del rogito notarile o, se diversa, la data in cui si verifica

¹ Compresi i beni immateriali non iscritti in bilancio: cfr., risposta ad interpello n. 609/2020.

² Quanto all'IRAP, nulla cambia, dato che la tassazione avviene per intero nell'esercizio di realizzo.

³ Purtroppo, l'auspicio di Assonime (cfr., Osservazioni sul DDL di bilancio 2026 e proposte per semplificare...; documento 19/2025 dell'11.11.2025) secondo cui *"la modifica del regime di rateizzazione in esame potrebbe giustificarsi – e meglio coordinarsi – soltanto se accompagnata con altre misure per un vero avvicinamento delle regole di determinazione dell'imponibile al bilancio secondo quanto previsto dalla citata indicazione di delega. In questa ottica, potrebbe, al limite, anche valutarsi l'eliminazione tout court della possibilità di rateizzazione delle plusvalenze in questione (diverse da quelle su aziende e rami d'azienda) a condizione, ripetiamo, che questa si abbini all'introduzione di ulteriori interventi volti alla "reale" semplificazione della disciplina del reddito d'impresa"* (ciao core) è stato preso alla lettera solo per la prima parte...

l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (cfr., art. 109, co 2, del T.U.II.RR.).

N.B.: si tenga presente che le nuove regole

- **non** si applicano alle plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni dotate dei requisiti PEX (disciplinate dall'art. 87 del T.U.II.RR.)⁴;
- **non** riguardano i plusvalori derivanti dall'autoconsumo dei beni aziendali, dalla loro assegnazione ai soci o dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ipotesi in cui già nella disciplina previgente il provento è interamente imponibile nell'esercizio di competenza.

Per converso, le **plusvalenze realizzate attraverso la cessione di azienda o rami aziendali** mantengono il periodo massimo di rateazione *ante* novella, nel senso che concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio di realizzazione o, se l'azienda è stata posseduta per un periodo non inferiore a tre anni⁵, le stesse potranno essere rateizzate a scelta del contribuente in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (5 esercizi totali)⁶.

Allo stesso modo, per le **plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta da parte delle società sportive professionistiche**, viene sostanzialmente confermato il regime previgente e cioè la rateazione è prevista in quote costanti nell'esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto a condizione che i relativi diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni e nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro. La residua parte della plusvalenza, invece, concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.

La norma prevede espressamente che **la scelta di rateizzare la plusvalenza debba obbligatoriamente risultare dalla dichiarazione dei redditi**; in caso di omessa presentazione di questa, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio di realizzazione⁷.

⁴ Mentre, ovviamente, si applicano alle plusvalenze di partecipazioni sprovviste dei requisiti PEX.

⁵ La verifica del possesso triennale deve verificarsi a partire dalla data di acquisizione o costituzione del complesso aziendale a prescindere dalla data di acquisto dei singoli beni che lo compongono; è computabile anche il periodo in cui l'azienda è stata concessa in affitto o usufrutto (cfr., C.M. 320/E/1997). Per le operazioni straordinarie in neutralità fiscale (fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda), il periodo di possesso maturato in capo al dante causa (conferente, socia fusa o scissa) si somma a quello dell'avente causa.

⁶ Ad eccezione del caso della cessione dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, posto che in tal caso lo stesso perde la qualifica di imprenditore (Circ. Min. Fin. 19.12.1997, n. 320/E, § 1.4.1.1).

⁷ Tenendo presente che l'A.E. considera questa opzione validamente esercitata solo nel termine massimo di 90 gg. dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione stessa (C.A.E 325/2002).

1.3. Riflessi sul calcolo dell'acconto dovuto (art. 1, co. 43, Il periodo)

Al fine di assicurare un allineamento nella transizione alla nuova normativa, è stato previsto che nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le **nuove disposizioni**. Di fatto, si dovrà rideterminare l'imposta del 2025 considerando le plusvalenze realizzate (diverse da quelle relative ad aziende e diritti di utilizzazione delle prestazioni sportive) come integralmente imponibili ai soli fini del calcolo dell'acconto 2026 con il metodo storico⁸.

2. NOVITA' IN TEMA DI OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE

▪ **referimento normativo: L. 30.12.2025, n. 199, art. 1, co. 131, lett. a) e 132**

▪ **decorrenza: applicazione alle operazioni effettuate nel p.i. 2026**⁹

2.1. La situazione fino al 2025

Dal 2016 – a seguito della modifica introdotta dall'**art. 6, co. 1, del D.Lgs. 139/2015** – l'**acquisto di azioni** (o quote) **proprie non va più contabilizzato nell'attivo patrimoniale** in contropartita di una riserva appositamente vincolata, ma **allocato in una riserva negativa iscritta nella Voce A.X del Patrimonio netto**, c.d. "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio", accesa in concomitanza dell'acquisto stesso. A sua volta, la **contabilizzazione al momento della cessione delle azioni proprie non interessa il conto economico** dato che, secondo quanto previsto dal Principio OIC 28, § 39 *"Nel caso in cui l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce A.X "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o*

⁸ E' stato osservato (cfr., Cioccarelli-Gavelli, *La Cassazione spezza il possesso nelle ipotesi di conferimento*, in "Il Sole 24h", 17.11.2025) come possa complicare le cose un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. 8235/2023 e sent. 29442/2024) secondo cui – quantunque in tema di plusvalenze da conferimento – verrebbe avvalorata la tesi secondo cui l'azienda non avrebbe un periodo di possesso unitario ed indipendente dai singoli beni che la compongono ma la "stagionatura" rilevante deriverebbe dal periodo in cui la proprietà dei singoli beni sarebbe riconducibile all'azienda medesima (il caso era quello dei beni riscattati dal leasing poco prima del conferimento d'azienda). A parere di chi scrive – quantunque un chiarimento sia sempre opportuno – tale orientamento non merita cittadinanza ai fini di che trattasi, dato che i principi generali in tema di cessione d'azienda (avallati dalla C.A.E. 6/2006 e Principio di diritto 10/21 A.E.) comprendente anche partecipazioni che singolarmente potrebbero fruire della PEX affermano che l'eventuale plusvalenza relativa alle partecipazioni che si qualificano per l'esenzione non può essere estrapolata ma concorre a determinare la componente straordinaria di reddito riferibile all'intero complesso aziendale, vendendo così assoggettata a tassazione secondo le regole ordinarie ex art. 86 del T.U.II.RR..

⁹ Poiché la norma si esprime "per il p.i. successivo a quello in corso al 31.12.2025" e non "dal", in attesa dell'attuazione della Legge delega di riforma fiscale, L. 111/2023, parrebbe disposizione a carattere transitorio circoscritta al solo 2026. Parrebbe, dato che nel Belpaese spesso nulla è più definitivo delle disposizioni "transitorie".

decremento di un'altra voce del patrimonio netto" (stessi principi valgono sono sanciti dallo IAS 39 o IFRS 9).

La **mancata imputazione a Conto economico** di detta operazione fa sì che, **fino a tutto il 2025**, per le imprese che applicano la **derivazione rafforzata**, **non si generi alcun imponibile** anche se da tale operazione la società cedente ha **tratto un incremento di ricchezza**: si tratta di un **incremento di natura puramente patrimoniale, inidoneo a creare materia imponibile**. Dato che si tratta di un'ipotesi di classificazione, l'operazione rientra nella c.d. **derivazione rafforzata**; il che determina la prevalenza **della impostazione contabile** (assenza di passaggio a conto economico) sulle **eventuali previsioni divergenti del T.U.II.RR.**

2.2. Le nuove regole per il 2026

La Legge di Bilancio 2026 modifica in **termini rilevanti** la disciplina fiscale delle **operazioni su azioni (o quote) proprie**: introducendo una deroga espressa al principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del T.U.II.RR., per il p.i. successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: la **differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di azioni proprie (o quote)**, effettuata anche ai sensi degli artt. 2357, quarto comma, 2357-*bis*, secondo comma, 2359-*ter* c.c. e a norma dell'art. 121 del D.Lgs. 58/1998 (TUF), **e il relativo costo di acquisto, concorre a formare i ricavi**. Si applica il criterio LIFO: le azioni o quote cedute si considerano quelle acquisite in data meno recente.

La modifica si applica sia ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), sia ai soggetti OIC (diversi dalle microimprese).

Come anticipato, la disposizione è destinata ad applicarsi **solo nel 2026** (o meglio, per il p.i. successivo a quello in corso al 31.12.2025) con l'obiettivo di verificarne l'impatto sul gettito erariale: a tal fine, viene previsto (co. 132) l'introduzione di un monitoraggio delle operazioni su azioni proprie mediante indicazione delle stesse in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Per converso, sotto il profilo contabile, sia per i soggetti che applicano i principi internazionali IAS-IFRS sia per quelli che redigono il bilancio secondo il Cod. Civ. e i principi nazionali OIC, la rappresentazione delle operazioni sulle azioni proprie continuerà ad assumere natura meramente patrimoniale (in base, rispettivamente, a quanto previsto dallo IAS 32 e dall'OIC 28): di conseguenza le quote di corrispettivo derivanti dalla cessione di azioni proprie eccedenti il costo d'acquisto, contabilmente andranno a PN (Riserva straordinaria o riserva sovrapprezzo), per cui si renderà necessario apportare in dichiarazione dei redditi una variazione in aumento di pari importo (non essendo transitato il provento a conto economico).

2.3. Ratio dell'intervento e profili di criticità

La Relazione Tecnica al Disegno di Legge di bilancio 2026 afferma che **"Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) sono finalizzate a equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale**

dell'acquisto e successiva vendita delle azioni proprie a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi iscritte nell'attivo circolante, poiché il valore generato dall'acquisto e rivendita di azioni proprie, non sembra rappresentare tratti differenti da quello di un'attività di trading; ciò è particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato".

Premesso che tale previsione genera qualche perplessità ove si consideri che uno degli obiettivi dichiarati della riforma fiscale in corso di attuazione doveva essere proprio quello di **"avvicinare" l'utile (o la perdita) civilistico al reddito (o alla perdita) fiscale**¹⁰, va rilevato che

a. l'inclusione del differenziale (corrispettivo-costi) tra i ricavi, senza che sia conferita alcuna rilevanza al fatto che la partecipazione sia stata acquisita in un'ottica durevole (o meno), appare quanto meno discutibile: sul punto, nella relazione tecnica viene affermato che *"non viene fatta alcuna differenza in relazione alla funzione dell'acquisto delle azioni proprie; pertanto, concorrono alla formazione del reddito di periodo, a titolo di ricavi, ai fini IRES, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate anche sui titoli detenuti in modo durevole"*. Tale impostazione **preclude**, in radice, l'applicazione del regime della participation exemption (PEX) su tali "differenziali"¹¹;

b. in base alla nuova "deroga", laddove il differenziale tra corrispettivo e costi risulti **positivo**, questo concorrerà alla formazione del reddito d'impresa, ma **nulla è previsto** nel caso in cui tale differenziale sia **negativo**. In tal caso, *quid juris?* In termini strettamente giuridici, è probabile che torni applicabile il **principio di derivazione rafforzata**, con conseguente irrilevanza reddituale del componente negativo, però non sarebbe molto equo...

c. andrebbero comunque escluse dall'ambito applicativo della norma quelle cessioni di azioni proprie che si perfezionano nell'ambito dei piani di stock option destinati, tanto ai propri dipendenti quanto a dipendenti di altre società del gruppo, così come mantenere ferma la possibilità di applicare i regimi di "neutralità" per i trasferimenti di azioni effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale (tipicamente, le permutate con azioni proprie)¹².

¹⁰ Con l'aggravante che nei casi ex artt. 2357, co. 4, 2357-bis, 2359-ter e 121 TUF, la cessione avviene per assolvere ad obblighi di legge, con buona pace del trading...

¹¹ Tale finalità risulta peraltro confermata dalla previsione riguardante l'individuazione delle azioni proprie cedute, laddove introduce una sorta di criterio FIFO (*"si considerano cedute per prime le proprie azioni acquisite in data meno recente"*, quanto dalla relazione tecnica ove si sottolinea che *"la proposta potrebbe generare effetti finanziari netti positivi, poiché le azioni proprie vengono solitamente acquistate in periodi sfavorevoli e vendute quando il prezzo cresce, realizzando plusvalenze"*).

¹² Così Assonime, Osservazioni sul DDL di bilancio 2026 e proposte per semplificare...; documento 19/2025 dell'11.11.2025, pag. 29.

3. NOVITA' IN TEMA DI *PARTICIPATION EXEMPTION* (PEX)

- riferimento normativo: L. 30.12.2025, n. 199, art. 1, co. 51, lett. a) e c) e co. 54
- decorrenza: decorrenza dal 1° gennaio 2026

3.1. Premessa

Al fine di assicurare un coordinamento con la modifica alla disciplina dei dividendi (c.d. *dividend exemption*) prevista a decorrere dal 2026 (cfr., art. 59 e 86 del T.U.II.RR.), si è reso necessario intervenire anche sul regime della c.d. *participation exemption* delle plusvalenze ex art. 87 del T.U.II.RR..

3.2. L'intervento sull'art. 87 del T.U.II.RR.

1. Viene modificato il **regime fiscale delle plusvalenze esenti al 95 per cento** (c.d. "regime PEX") applicabile, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, alle società ed agli enti commerciali residenti: nello specifico, viene **aggiunto¹³ all'art. 87 il nuovo comma 1.1**, secondo cui il citato **regime di esenzione si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate relative ad una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro**.

La nuova disposizione prevede che, ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano **anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo**, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai **sensi dell'articolo 2359, co. 1, n. 1), e co. 2, del codice civile**, tenendo conto della eventuale **demoltiplicazione** prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

Si precisa che l'**esenzione al 95 per cento** si applica **alle plusvalenze realizzate** (e determinate, ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, del T.U.II.RR.), **relativamente:**

- alle **partecipazioni al capitale o al patrimonio non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro;**

¹³ Nel senso che **tale requisito va ad aggiungersi ai requisiti "storici" dell'art. 87** e cioè

- a) **possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente** a quello dell'avvenuta cessione;
- b) **classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie sin dal primo bilancio** chiuso durante il periodo di possesso;
- c) **residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato** individuati secondo i criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del TUIR [con un livello di tassazione effettiva inferiore al 15 per cento per le partecipazioni di controllo ovvero, in mancanza del requisito di controllo, livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia]. Tale requisito deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso;
- d) **esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale**. Tale requisito deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

- ai **titoli e altri strumenti finanziari simili alle azioni**, di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), del TUIR, di **valore non inferiore a 500 mila euro**;
- ai **contratti di associazione in partecipazione**, di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), del TUIR, di **valore fiscale non inferiore a 500 mila euro**¹⁴. Si precisa che concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare, gli utili derivanti da tali contratti, laddove non siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 44, comma 2, lettera *a*), ultimo periodo del TUIR (ovverosia che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente).

Si tenga presente che nel T.U.II.RR. l'**espressione "valore fiscale"** dovrebbe essere intesa nel senso di "valore fiscalmente riconosciuto" che coincide con il costo o valore d'acquisto, tenendo conto di eventuali rivalutazioni, affrancamenti o riallineamenti con valenza fiscale previsti da specifiche norme tributarie¹⁵. Non dovrebbe dunque trattarsi del corrispettivo in danaro o in natura conseguito al momento del realizzo¹⁶.

2. Nel caso manchi il nuovo, ulteriore, requisito legato all'entità della partecipazione, le plusvalenze realizzate concorrono integralmente alla formazione del reddito della società e, tra l'altro, considerata – come visto sopra – la modifica all'art. 86 del T.U.II.RR., senza poter beneficiare del frazionamento su un massimo di cinque esercizi (il quale viene mantenuto per le sole plusvalenze realizzate su aziende e su diritti di sfruttamento delle prestazioni sportive).

I riflessi della novella dovrebbero essere **speculari** per quanto riguarda le **componenti negative** realizzate a seguito della cessione della partecipazione: coordinando le indicazioni della **C.A.E. 36/2004** (§ 6) con la disposizione generale di cui all'**art. 101, co. 1, del T.U.II.RR.**, in tutti i casi in cui la partecipazione ceduta non rientri tra quelle che rispondono ai requisiti dell'art. 87 (e, a questo punto, anche quando la partecipazione è "sotto soglia"), la minusvalenza dovrebbe risultare deducibile¹⁷.

3.3. Regime plusvalenze imprese individuali (art. 58, co. 2, del T.U.II.RR.)

Ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF degli **imprenditori individuali**, viene previsto che le **plusvalenze su partecipazioni siano esenti** nei limiti del **41,86 per cento** del loro ammontare, qualora siano soddisfatti i requisiti del c.d. "**regime PEX**", di cui all'articolo 87 del T.U.II.RR., **includendovi tuttavia anche le ulteriori condizioni** previste dal **nuovo comma 1.1**

¹⁴ Si precisa che concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare, gli utili derivanti da tali contratti, laddove non siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 44, comma 2, lettera *a*), ultimo periodo del TUIR (ovverosia che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente).

¹⁵ Se questa è l'interpretazione corretta, sarà necessario essere in grado, anche a questi fini, di documentare con precisione il costo fiscale delle partecipazioni e dei titoli; costo che varia in funzione del criterio di flusso utilizzato (Lifo, Fifo, costo medio), tenendo conto del fatto che il metodo «Lifo a scatti annuali» è presunto salvo che per le imprese che valutano le giacenze in bilancio con un diverso criterio. Sotto questo aspetto, si deve evitare che nella nota integrativa venga illustrato un criterio diverso da quello effettivamente utilizzato (come a volte accade).

¹⁶ M. Piazza, *Dividendi e partecipazioni, operazioni senza ancora al periodo d'imposta*, in "Sole 24h", 6.01.2026.

¹⁷ Cfr., Eutekne.Info, 19.12.2025

aggiunto al medesimo **articolo 87**: di conseguenza, è necessario che le plusvalenze siano realizzate su **partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.**

3.4. Decorrenza (art. 1, co. 54)

Le nuove disposizioni si applicano alle **cessioni di azioni e quote, di strumenti finanziari simili alle azioni e di contratti di associazione in partecipazione acquisiti o sottoscritti dal 1° gennaio 2026**¹⁸. A tal fine, viene previsto un **criterio FIFO per cui si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente**¹⁹.

Di conseguenza, se le partecipazioni sono state acquisite entro il 31.12.2025, le relative plusvalenze **possono beneficiare della PEX secondo le vecchie regole**, cioè a prescindere dalla circostanza per cui le stesse siano sopra o sotto le soglie del 5% o di € 500.000; tali soglie rileveranno per le sole partecipazioni acquisite successivamente²⁰.

¹⁸ Questa specifica decorrenza – che non è legata, come di norma avviene per le modifiche al reddito d’impresa, al periodo d’imposta, ma a una specifica data (il 1° gennaio 2026) – può fare pensare che le modifiche si applichino anche agli esercizi a cavallo del 31 dicembre 2025, in deroga all’articolo 3 della legge 212/2000 per il quale le modifiche legislative si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono (si tratterebbe, addirittura dell’esercizio 2027 per le società ad anno solare, ma non era certo questo l’intento del Legislatore). Probabilmente, invece, le modifiche si applicano dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 come può indirettamente desumersi dall’articolo 1, comma 55, in base al quale, nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni (cfr., M. Piazza, *Dividendi e partecipazioni, operazioni senza ancora al periodo d’imposta*, in “Sole 24h”, 6.01.2026).

¹⁹ Sul punto, stanno emergendo numerose problematiche (cfr., Sole 24h del 6.01.2026): nel senso che se l’impresa cede un pacchetto azionario che, complessivamente, soddisfa i requisiti PEX, ma è costituito, in parte, da titoli acquistati nel 2026 che, presi separatamente, non raggiungono i limiti di quota di capitale o di costo fiscale richiesti dal nuovo articolo 87 del T.U.II.RR., l’esenzione spetta sull’intero pacchetto ceduto o solo sulla parte acquistata prima del 2026? La risposta dovrebbe essere positiva (cioè sull’intero pacchetto e non solo su quello acquistato prima del 2026), dato che diversamente si vanificherebbe il (probabile) intento del Legislatore, di evitare un impatto sostanzialmente retroattivo della nuova norma. Ulteriore complicazione è se una parte del pacchetto partecipativo sia ceduto prima della maturazione dell’holding period calcolato con il metodo Lifo, e quindi non benefici della PEX: ai fini del comma 54 è corretto non considerarlo “prelevato” prioritariamente dai titoli acquistati prima del 2026? Ciò anche in considerazione che l’art. 87, co. 1, lett. a) del T.U.II.RR. dispone che si considerano ceduti per primi i titoli acquistati in data più recente. Anche in questo caso, per evitare che la norma transitoria, anziché impedire la retroattività della legge di bilancio, ne accentui l’impatto, si dovrebbe ammettere che la cessione «non esente» sia scaricata con precedenza dagli acquisti del 2026 (cfr., M. Piazza, *Dividendi e partecipazioni, operazioni senza ancora al periodo d’imposta*, in “Sole 24h”, 6.01.2026).

²⁰ Nella mia ignoranza ho appreso che questa previsione di salvaguardia è conosciuta nel mondo anglo-sassone come **“grandfathering rule”** cioè una regola (o clausola) di salvaguardia che consente alle persone, ai programmi o alle proprietà esistenti di continuare a operare secondo le vecchie regole, anche dopo l’implementazione di nuove regole più severe, garantendo stabilità e prevenendo impatti negativi su coloro che hanno già investito o operano secondo le condizioni precedenti. Comunque **nessun riferimento al film di F.F. Coppola**, la storia della denominazione risale alle leggi emanate dopo la Guerra Civile da sette stati del Sud nel tentativo di impedire agli afroamericani di votare. Le leggi elencavano nuovi requisiti per il voto, come test di alfabetizzazione, proprietà immobiliare e tasse elettorali. Tuttavia, gli elettori bianchi i cui nonni avevano diritto di voto prima della fine della Guerra Civile erano esentati dai nuovi requisiti in base alla clausola ereditaria. Poiché gli afroamericani non avevano diritto di voto fino all’emanazione del XV Emendamento alla Costituzione nel 1870, non avevano diritto all’esenzione.

4. NOVITA' E LIMITAZIONI IN TEMA DI RIPORTABILITA' DELLE PERDITE FISCALI (CENNI)

▪ **riferimenti normativi: D.Lgs. 12.02.2024, n. 192, art. 15 (applicabile già dal 2024)**

D.L. 17.06.2025, n. 84 conv. dalla L. 30.07.2025, n. 108 (applicabile alle operazioni effettuate dal p.i. 2024 (cioè viene stabilita la stessa decorrenza delle originarie modifiche dell'art. 15 di c.s.)

D.M. 27.06.2025

4.1. Modifiche e rettifiche ulteriori all'art. 84 del T.U.II.RR.

L'art. 15 del D.Lgs. 192/2024, è intervenuto su alcuni profili di rilievo in tema di **perdite fiscali** riguardanti le operazioni straordinarie, in **attuazione dell'art. 6, co. 2, lett. e), della L. 111/2023** (cfr., § 3 mie precedenti note del 7.01.2025) in particolare modificando l'art. 84 del T.U.II.RR. (**riporto delle perdite**),

- al **co. 3**, dove il riporto è precluso se viene trasferita, o acquisita da terzi, la maggioranza delle partecipazioni aventi di diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società che riporta le perdite e, congiuntamente **modificata l'attività** di fatto esercitata nei periodi di imposta in cui le perdite sono state realizzate: per "**attività principale esercitata**" ²¹ ora si intende il **mutamento del settore economico o del comparto merceologico di attività o nei casi di acquisizione d'azienda o di ramo d'azienda** (e che non può essere costituita dalla mera immissione di risorse finanziarie o beni strumentali aggiuntivi);
- al **co. 3-bis**, dove si tratta del c.d. test di "vitalità"²² **eliminando la condizione relativa alla presenza di un minimo di 10 dipendenti** nell'impresa nel biennio precedente a quello del trasferimento;
- introducendo il **comma 3-ter** in cui – allineando la disciplina in esame a quella delle fusioni e scissioni – viene introdotto, una volta superato il test "qualitativo" di vitalità (vedi co. 3-bis) anche il limite quantitativo del **valore del patrimonio netto della società che riporta le perdite, da assumere in base**
 - **al valore economico, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società;** oppure, in assenza di quest'ultima
 - **al valore contabile,** quale risulta dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite in questione.

La **disciplina originaria** del D.Lgs. 192/2024 prevedeva che - in caso di assunzione del PN a valori economici - tale importo dovesse essere ridotto di un importo pari al prodotto tra:

²¹ Requisito temporale invariato: modifica dell'attività principale assume rilevanza se interviene nel p.i. in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi ed anteriori.

²² Le limitazioni al riporto delle perdite non si applicano al superamento del test basato sul confronto dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica, nonché delle spese per lavoro subordinato e relativi contributi, tra il C/E dell'esercizio precedente e quello dell'esercizio nel corso del quale è avvenuto il trasferimento e i due esercizi anteriori (il secondo termine è assunto al 40% della media di tali due esercizi).

- la somma dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di riferimento, e
- il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio netto e quello contabile (tali conferimenti e versamenti vengono, quindi, rideterminati proporzionalmente).

Tale criterio di calcolo è stato modificato radicalmente dall'art. 2, co. 1, lett. a) del D.L. 84/2025 stabilendo che, laddove sia utilizzato il patrimonio netto a valori reali certificato da perizia, la riduzione è pari al doppio dei versamenti²³ e conferimenti effettuati nei 24 mesi antecedenti²⁴

- introducendo il **co. 3-quater** dove si conferma il principio per cui le disposizioni di c.s. si applicano anche alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze ACE;

4.2. Conferimenti d'azienda

L'art. 2, co. 1, lett. c) del D.L. 84/2025 ha inserito all'art. 176 del T.U.II.RR. il **co. 5-bis**, estendendo alla società conferitaria le limitazioni al riporto delle perdite, delle eccedenze di interessi e delle eccedenze ACE di cui all'art. 173 co. 10 del T.U.II.RR., con riferimento alle società beneficiarie della scissione.

In base alla modifica, pertanto, anche tali perdite fiscali potranno essere riportate agli esercizi successivi nel rispetto dei limiti previsti dalla norma, relativi alla "vitalità" della società e al patrimonio netto (determinato in base ai valori economici o contabili): ne consegue che il conferimento d'azienda è equiparato, limitatamente alla società conferitaria, alle operazioni straordinarie in neutralità fiscale (cfr. Relazione Illustrativa al D.L. 84/2025) ed a prescindere dal fatto che vi sia stato o meno un cambio del controllo nella società conferitaria o se questo sia avvenuto contestualmente e proprio con il conferimento stesso.

Pertanto, le operazioni di conferimento d'azienda fuoriescono, quindi, dall'ambito applicativo dell'art. 84, co. 3, del T.U.II.RR. poiché quest'ultima disposizione afferma che la modifica dell'attività si intende realizzata in caso di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda (ma non in caso di conferimento).

non anche il conferimento

4.3. Perdite fiscali infragruppo

L'art. 15, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 192/2024 ha introdotto il "**nuovo**" **art. 177-ter nel T.U.II.RR.** ("**Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo**") in cui si prevede la disapplicazione dei limiti e delle condizioni di riporto delle perdite fiscali ex art. 84, co. 3, 172, co. 7 e 7-bis, e 173, co. 10, del T.U.II.RR., nel caso in cui le operazioni contemplate da tali norme si realizzino all'interno dello stesso gruppo: viene cioè stabilita la libera compensabilità (senza i limiti legati

²³ Tra i versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dello Stato o da altri enti pubblici.

²⁴ Analoga modifica, ad opera dello stesso art. 2, co. 1, lett. b) del DL 84/2025, ha interessato il regime di riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di fusione di cui all'art. 172, co. 7, del T.U.II.RR. (applicabile anche alle operazioni di scissione per rinvio espresso ai sensi dell'art. 173 co. 10 del T.U.II.RR.).

alla "vitalità" e all'ammontare del patrimonio netto) **delle perdite "infragruppo", ossia conseguite in periodi di imposta nei quali le società partecipanti erano già appartenenti allo stesso gruppo** (circostanza che si verifica se una di esse controlla²⁵ l'altra società o le altre società partecipanti, o se tutte le partecipanti sono controllate dallo stesso soggetto). **La disapplicazione dei limiti opera anche per le perdite conseguite antecedentemente**, ma "omologate" attraverso il superamento dei test quantitativi (e di vitalità) all'atto dell'ingresso nel gruppo o successivamente, in occasione dell'acquisizione del controllo delle società che le hanno prodotte da parte del gruppo (art. 84, comma 3, T.U.II.RR.), o dell'acquisizione dell'eredità delle perdite da parte del gruppo a seguito di fusioni o scissioni.

La norma **demandava ad un decreto di attuazione** l'individuazione di specifici criteri per la definizione dei meccanismi di tale regime di disapplicazione delle limitazioni al riporto delle perdite fiscali: in proposito è stato emanato il **D.M. 27.06.2025** che interviene, in dettaglio, su **a. la nozione di "gruppo"** intendendosi come tale l'insieme costituito da società o da enti tra i quali sussiste un rapporto di controllo e da società o enti sottoposti al controllo del medesimo soggetto (art. 1 co. 1 lett. b) del D.M. 27.6.2025) e quella di "controllo" intesa come il rapporto di cui all'art. 2359 co. 1 n. 1 e co. 2 c.c., stabilendosi però espressamente che tale controllo può sussistere anche per il tramite di soggetti esteri, residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;

b. le perdite infragruppo o "omologate": posto che **la disapplicazione opera esclusivamente in relazione a due categorie di perdite:**

- **perdite "infragruppo"** → sono tali le perdite conseguite in periodi d'imposta nei quali le società partecipanti erano già appartenenti allo stesso gruppo;
- **perdite "omologate"** → sono tali le perdite conseguite in periodi antecedenti all'ingresso nel gruppo ma assoggettate ai test di vitalità e al limite quantitativo del patrimonio netto in caso di **acquisizione del controllo delle società che le hanno prodotte da parte di società del gruppo** (art. 84 co. 3 del T.U.II.RR.) oppure di acquisizione della c.d. "eredità" delle perdite da parte di società del gruppo a seguito di operazioni di fusione, scissione o conferimento (art. 172 co. 7 e 7-bis, art. 173 co. 10 e - a seguito delle più recenti modifiche - art. 176 co. 5-bis del T.U.II.RR.).

Quanto sopra con l'importante precisazione (in Relazione Illustrativa) secondo cui la libera compensabilità è tale solo nei confronti dei soggetti che, **"in tale momento"** (ad esempio, l'acquisizione del controllo della società che riporta le perdite da parte di una società del gruppo), erano già parte del perimetro di gruppo.

Sul punto, **l'art. 3 del D.M. 27.6.2025** specifica, con maggiore dettaglio, che:

- **sono perdite "infragruppo"** quelle conseguite nei periodi d'imposta nei quali le società partecipanti a dette operazioni erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall'inizio del periodo d'imposta di conseguimento delle perdite fiscali (art. 3 co. 1 lett. a) del D.M.);

²⁵ Controlla ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1) e co. 2, del Cod. Civ..

- **sono perdite "omologate"** quelle conseguite nei periodi d'imposta antecedenti rispetto a quelli di appartenenza al gruppo ma sottoposte, con esito positivo, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società cui tali perdite si riferiscono o successivamente, ai limiti e alle condizioni di riporto di cui agli artt. 84 co. 3 ss., art. 172 co. 7, art. 173 co. 10 e art. 176 co. 5-bis del T.U.II.RR. (art. 3, co. 1, lett. b) del D.M.).

Per chiarezza, si precisa che restano assoggettate alle condizioni e alle limitazioni al riporto le perdite realizzate da società precedentemente all'ingresso nel gruppo non sottoposte a tali condizioni e limiti nel momento dell'ingresso stesso (definite dalla Relazione "non omologate"): è il caso – ad esempio - delle perdite relative a società di cui la nuova compagine sociale acquisisce il controllo per le quali non si sia verificato il requisito del cambiamento dell'attività di cui all'art. 84 co. 3 del T.U.II.RR..

c. l'anzianità delle perdite: l'art. 4 del D.M. 27.6.2025, precisa che le perdite "omologate" si considerano conseguite nel periodo d'imposta nel quale sono state assoggettate ai limiti e alle condizioni di riporto di cui agli artt. 84 co. 3 ss., 172 co. 7, 173 co. 10 e 176 co. 5-bis del T.U.II.RR. (rispetto alla norma primaria, viene citato anche il conferimento d'azienda al fine di tenere conto della novità del D.L. 84/2025). In proposito, la Relazione illustrativa al D.M. 27.6.2025 evidenzia come la nuova disciplina richieda una "stratificazione temporale delle perdite", precisando che

- le perdite "infragruppo" non richiedono alcuna disposizione specifica, in quanto le stesse si considerano conseguite nel periodo d'imposta in cui sono realizzate;
- diversamente, le perdite "omologate" richiedono una disposizione specifica, in quanto risultano assoggettate al "processo di omologazione" successivamente alla loro realizzazione.

d. l'anzianità di gruppo: l'art. 177-ter co. 2 del T.U.II.RR. ha demandato alle disposizioni attuative la definizione dei criteri per l'individuazione della "anzianità di gruppo", ossia per la determinazione del periodo di appartenenza al gruppo di ciascuna società, nonché delle regole con cui tale anzianità è attribuita al soggetto avente causa nell'ambito di operazioni straordinarie. A tal fine, **l'art. 5 del D.M. 27.6.2025 ha fissato i criteri di anzianità di partecipazione al gruppo** (o "anzianità di gruppo") ai fini dell'applicazione dell'art. 3 dello stesso DM (l'individuazione delle perdite "infragruppo" e di quelle "omologate") distinguendoli per tipologia di operazione:

- in caso di **fusione**, alla società risultante dalla fusione (o incorporante) è attribuita l'anzianità di partecipazione al gruppo minore tra quelle possedute dalle società partecipanti alla fusione. In caso, invece, di fusione tra società non appartenenti tutte allo stesso gruppo, l'"anzianità" della società risultante dalla fusione (o incorporante) decorre dalla data di efficacia della fusione;
- in caso di **scissione**, alla società beneficiaria è attribuita l'anzianità di partecipazione al gruppo minore tra quella posseduta dalla scissa e quella posseduta dalla beneficiaria. Nel caso, invece, in cui la scissa e la beneficiaria non appartengano allo stesso gruppo, l'anzianità di gruppo della beneficiaria decorre dalla data di efficacia della scissione. Se, infine, la scissione è

avvenuta in favore di una società di nuova costituzione, alla beneficiaria è attribuita l'anzianità della scissa;

- in caso di **conferimento d'azienda**, si applicano i medesimi criteri relativi alla scissione (quelli della società beneficiaria alla conferitaria e quelli della società scissa alla conferente).

e. la coesistenza di perdite miste: l'art. 177 co. 2 lett. b) n. 2 e 3, prevede che si considerano prioritariamente utilizzate le perdite conseguite nel periodo d'imposta meno recente; in caso di perdite "miste" (di diversa natura) eccedenti il patrimonio netto, l'eccedenza si considera formata prioritariamente dalle perdite antecedenti al gruppo e "non omologate", determinando una corrispondente riduzione (in caso di incapienza) sino alla concorrenza delle stesse.

Ai fini di tale "**stratificazione**" delle perdite, l'**art. 6 del D.M. 27.6.2025** stabilisce che:

- ai fini dell'applicazione dei limiti al riporto, l'importo delle perdite fiscali che eccede il valore del patrimonio netto della società si considera formato prioritariamente dalle perdite fiscali diverse da quelle "infragrupo" e "omologate";
- si considerano prioritariamente utilizzate le perdite fiscali conseguite nel periodo d'imposta meno recente (tale disposizione non si applica alle perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta);
- ai fini del limite del patrimonio netto, in caso di fusione, scissione o conferimento coinvolgenti società con anzianità di partecipazione al gruppo differente, si considera effettuata prima l'operazione tra soggetti con anzianità di partecipazione meno recente e, successivamente, quella tra soggetti con anzianità progressivamente più recente.

In base all'**art. 6** co. 4 del DM 27.6.2025, tali disposizioni si applicano anche agli interessi passivi e alle eccedenze ACE.

Il D.M. interviene inoltre sul regime transitorio (art. 8 del D.M. che precisa meglio la normativa transitoria delineata dall'art. 15, co. 2 del D.Lgs. 192/2024).

4.4. Perdite fiscali e contributi COVID-19

1. L'art. 10-bis del D.L. 137/2020 disponeva che *"I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi..."*

- **non concorrono** alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
- non rilevano nel pro-rata di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, T.U.II.RR..

Sul punto, è nata una dibattuta questione circa **la sorte delle perdite utilizzate dalle imprese che hanno ricevuto tali contributi erogati a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**, in cui si poneva l'interrogativo se gli stessi fossero da qualificare come **esenti** (o, per converso, esclusi) **con pesanti ricadute sulle imprese** dal momento che l'art. 84, co. 1, del

T.U.II.RR. prevede che le perdite riportabili devono essere diminuite dei proventi esenti e tale meccanismo non risultava derogato con riguardo ai contributi in esame.

La discussione si era ulteriormente acuita a seguito della **risposta ad interrogazione parlamentare del 29.10.2025, n. 04589** dove l’Agenzia delle Entrate osservava che la qualificazione di provento esente è attribuibile a quei proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile in conseguenza di disposizioni “aventi natura meramente agevolativa”²⁶: per cui, nel caso di specie, poiché nell’ambito del reddito imponibile d’impresa i contributi sono ordinariamente assoggettati ad imposizione, **la loro detassazione configurerebbe una eccezione alle regole e dunque un’ipotesi di esenzione**²⁷.

Sul punto, si è finalmente registrata una **buona notizia**: con **atto di indirizzo del 22 dicembre 2025** il MEF ha chiarito che **i contributi che “non concorrono” alla formazione del reddito non possono essere qualificati come proventi “esenti” e, di conseguenza, non riducono le perdite fiscali riportabili ai sensi dell’art. 84 T.U.II.RR..**

Il MEF ha precisato inoltre che:

- tali proventi restano esclusi dal calcolo del pro-rata generale e del pro-rata relativo agli interessi passivi;
- proprio in virtù di tale esclusione, risultano integralmente deducibili sia i costi promiscui sia quelli direttamente riferibili ai contributi, senza le limitazioni previste per i proventi esenti; ed un tanto deve intendersi, riferibile, a tutte quelle misure agevolative per le quali la non concorrenza al reddito imponibile è disciplinata allo stesso modo (es. crediti d’imposta 4.0, 5.0, R&S, etc.).

2. Si tenga tuttavia presente che l’atto di indirizzo – nonostante si concluda invitando gli Uffici ad attenersi al suo contenuto – **non ha alcuna efficacia diretta su eventuali atti di imposizione (o anche schemi d’atto) emanati dagli Uffici, né, giuridicamente, sospende alcun termine**, tanto più che - per consolidata giurisprudenza (Cassazione 15886/2024 e Consiglio di Stato 9188/2023) - le stesse circolari interpretative non hanno potere vincolante verso gli Uffici periferici. Conseguentemente, le imprese (e i loro consulenti) non devono trascurare – nell’attesa che gli Uffici procedano (forse) ad annullare le relative pretese – di far valere i propri diritti entro le scadenze di legge²⁸: in particolare, presentando una istanza di annullamento in autotutela (obbligatoria) per errore sul presupposto d’imposta *ex art. 10-quater* della L. 212/2000 richiamando l’atto di indirizzo ma anche con l’accortezza di impugnare nei canonici 60 gg. nel caso di avvisi di accertamento già notificati (poiché l’istanza di autotutela non sospende i termini per il ricorso)²⁹ facendo presente l’atto di indirizzo.

²⁶ Al contrario, sono proventi esclusi quei componenti di reddito che non sono tassati per esigenza di **carattere strutturale**, come nel caso dei dividendi, che sono, appunto, esclusi in quanto il modello impositivo adottato dal nostro legislatore prevede che il prelievo sul reddito avvenga solo in capo alla società che lo ha prodotto.

²⁷ Tra l’altro c’era già giurisprudenza di merito che si era già schierata a favore dell’A.E.: cfr., CGT Trento, sent. 492/01/2024 e CGT Frosinone, sent. 172/02/2024.

²⁸ Cfr., G. Gavelli, *Aiuti Covid, la difesa ora punta a far leva sull’atto di indirizzo*, in “Sole 24h”, 24.12.2025, p. 25

²⁹ Cfr., G. Gavelli, *Atti di recupero delle perdite, contromosse su misura*, in “Sole 24h”, 5.01.2026, p. 17.

5. SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA ESDEBITAMENTO

▪ **riferimento normativo: art. 8 del D.Lgs. 4.12.2025, n. 186**

→ interpretazione autentica dell'**art. 88, co. 4-ter, del T.U.II.RR.**

1. L'**art. 88, co. 4-ter, del T.U.II.RR.** stabilisce, per le **sopravvenienze attive da riduzione dei debiti,**

- la **non imponibilità integrale** per quelle derivanti da **istituti attivati con finalità liquidatoria (concordato fallimentare o preventivo liquidatorio)** oppure da procedure estere equivalenti;
- una **parziale detassazione qualora** le stesse siano maturate per effetto di **istituti funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa** (concordato di risanamento, **accordo di ristrutturazione dei debiti** omologato *ex art. 182-bis* del R.D. 267/1942, **piano attestato di risanamento** *ex art. 67* comma 3 lett. d) del citato R.D. 267/1942) e procedure estere equivalenti. In tal caso, è previsto che la riduzione delle passività dell'impresa – comprese quelle nei confronti dei soci – non costituisca sopravvenienza attiva per la parte di sopravvenienza che **eccede** la somma:
 - delle **perdite fiscali** correnti o pregresse suscettibili di essere compensate ai sensi dell'**art. 84** del TUIR (senza considerare, dunque, il limite dell'80%), comprese quelle trasferite al **consolidato** fiscale;
 - della deduzione di periodo e dell'eccedenza relativa all'**ACE** *ex art. 1* comma 4 del D.L. 201/2011 e DM **3 agosto 2017**;
 - degli **interessi passivi** e degli oneri finanziari assimilati di cui all'**art. 96** comma 4 del T.U.II.RR..

2. Poiché erano emersi alcuni **chiarimenti discordanti da parte dell'A.E.** in merito all'estensibilità di tale agevolazione agli istituti previsti dal CCII³⁰, con una norma di **interpretazione autentica**, dunque retroattiva, l'**art. 8 del D.Lgs. 186/2025** ha esteso anche alle procedure e agli istituti previsti dal **D.Lgs. 14/2019** (c.d. Codice della crisi d'impresa, CCII) il **regime di favore** previsto dall'**art. 88, comma 4-ter del T.U.II.RR.**, per le **sopravvenienze attive** da riduzione dei debiti. Nello specifico, **non si considerano sopravvenienze attive:**

- in regime di **integrale non imponibilità**, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
- in regime di **non imponibilità parziale** (come sopra delineato), le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di

³⁰ Ad esempio, con la risposta a interpello n. **179/2025**, il regime di favore era stato considerato **inapplicabile** alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti dal concordato semplificato di cui agli **artt. 25-sexies e 25-septies** del D.Lgs. 14/2019. Diversamente, con la precedente risposta a interpello n. **222/2024**, l'Agenzia delle Entrate aveva **esteso** la detassazione alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti dai piani attestati di risanamento previsti dall'**art. 56** del del D.Lgs. 14/2019, in virtù delle medesime finalità perseguite dai piani disciplinati dall'**art. 67** comma 3 lett. d) del R.D. 267/1942.

ristrutturazione dei debiti omologato (ai sensi degli **artt. 57, 60 e 61** del CCII), di un piano attestato ai sensi dell'**art. 56** del citato CCII, pubblicato nel Registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Si tenga presente che mentre per alcuni istituti quello in esame è un intervento di “pura nomenclatura” (es. concordato fallimentare ora chiamato, concordato nella liquidazione giudiziale o per l'accordo di ristrutturazione o il piano attestato quali procedure in continuità), per altri strumenti, prima sconosciuti al Fisco, la novità ha carattere sostanziale; in proposito, si consideri

- il concordato minore (liquidatorio o in continuità) riservato ai soggetti non fallibili³¹;
- al concordato semplificato, che scaturisce da una composizione negoziata (con esito negativo³²); e
- al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione³³ (c.d. PRO) ex art. 64-bis CCII.

3. Purtroppo, insieme all'indubbia opportunità dell'intervento, va segnalata la (funesta) **previsione di irripetibilità delle somme già versate che mal si addice ad una norma autodefinitasi di interpretazione autentica** e quindi applicabile anche per il passato. Paradossalmente, chi ha già pagato in base ad un atteggiamento prudenziale viene penalizzato rispetto a chi non ha pagato (correndo il rischio) e ora può fruire dell'interpretazione favorevole senza alcun esborso.

6. NOVITA' IN TEMA DI ACCERTAMENTO E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

6.1. Verifiche fiscali in azienda e motivazioni rafforzate

1. L'accesso consiste nel potere riconosciuto alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate, ex artt. 33, co. 1, del D.P.R. n. 600/1973 e 52, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972, di “accedere” ad un determinato luogo ove il contribuente esercita un'attività commerciale, agricola, artistica o professionale, anche senza il consenso del soggetto che ne ha la disponibilità, al fine di eseguirvi un controllo fiscale.

L'**art. 12 della L. 212/2000** prevede che

- tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali **sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo**. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e

³¹ Tutte le volte che la proposta del sovraindebitato non fallibile ai creditori prevede una soddisfazione non integrale, con conseguente emersione delle sopravvenienze attive per il debitore, ora si potrà fruire dell'esenzione; con la conseguenza che nei piani predisposti non si deve tener conto dell'effetto fiscale, il ch  permette di liberare risorse finanziarie per il piano e, in ultima istanza, ai creditori.

³² Posto che in questo frangente ci si arriva solo se la composizione negoziata ha avuto esito negativo e l'esperto, nella propria relazione finale, abbia certificato l'impossibilit  di utilizzare altri strumenti di regolazione della crisi, se – in tale roseo scenario – si dovessero tassare anche le sopravvenienze attive da stralcio, prevedibilmente con percentuali di soddisfazione minime per i creditori, si finirebbe per vanificare la procedura stessa sottraendo ai creditori quelle poche risorse finanziarie rimaste e facendo preferire la liquidazione giudiziale

³³ Anche qui la tassazione delle sopravvenienze attive avrebbe ulteriormente allontanato gli imprenditori da tale istituto (che gi  non ha conosciuto particolare successo).

urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente;

• **quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda**³⁴, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

2. La CEDU con sentenza 6.02.2025 – causa n. 36617 e altre (c.d. sentenza ITALGOMME PNEUMATICI SRL) ha ritenuto che le **disposizioni della normativa italiana** in materia di accessi, ispezioni e verifiche fiscali hanno un **contenuto estremamente ampio e generico, tale da privare il contribuente delle garanzie necessarie contro l'arbitrarietà e la discrezionalità dell'attività amministrativa**, e presentano, dunque, **significative difformità** rispetto ai principi stabiliti **ex art 8 della Convenzione CEDU**³⁵.

3. La reazione del Legislatore italiano (per una volta) non si è fatta attendere perché con l'**art. 13-bis del D.L. 84/2025** inserito in fase di conversione dalla **L. 108/2025** (G.U. 1.08.2025) è stato modificato l'**art. 12 della L. 212/2000** disponendo **l'obbligo per gli atti di autorizzazione e per i PVC di indicare e motivare, espressamente e adeguatamente, "le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso" presso i locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.** Viene richiesta quindi una **motivazione specifica sorretta da una giustificazione sulle "circostanze e le condizioni" alla base dell'accesso** presso la sede in cui si svolge l'attività economica del contribuente.

La motivazione e giustificazione dell'accesso **dovrà sussistere a partire dalle autorizzazioni rilasciate e PVC redatti dal 2.8.2025** (data di entrata in vigore della L. 108/2025, che ha convertito il D.L. 84/2025). **Per gli atti redatti precedentemente a tale data**, il secondo periodo

³⁴ La circolare n. 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza (Volume I – Parte II – Poteri ispettivi in materia fiscale – Capitolo 3, "poteri concernenti l'esecuzione di attività ispettive presso la sede e/o il domicilio del contribuente") ha chiarito che il Legislatore ha individuato, quale **presupposto generale legittimante il potere di accesso** presso i locali destinati all'esercizio di attività d'impresa, agricola o di lavoro autonomo, la **sussistenza di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo**. Nella prassi concreta, le "effettive esigenze di indagine" dovrebbero ricorrere **solo quando è indispensabile effettuare mirati controlli presso la sede aziendale** e in particolare:

- riscontro delle giacenze di magazzino, al fine di verificare la corrispondenza tra la giacenza contabile e la giacenza fisica della merce presente presso i locali aziendali;
- identificazione del personale dipendente, al fine di individuare eventuali fenomeni di lavoro sommerso;
- esecuzione di riscontri materiali (ad esempio, la rilevazione della consistenza di cassa, il riscontro dei cespiti ammortizzabili);
- acquisizione e successivo esame della documentazione extracontabile reperita in esito alle ricerche effettuate presso i locali aziendali.

³⁵ A onor del vero, la sentenza CEDU Italgomme analizza la normativa italiana *ante* modifiche Statuto dei diritti del contribuente recate dall'art. 1 del D.Lgs. 219/2023 ed in particolare l'art. 10-ter della L. 212/2000 con cui viene introdotto il principio di proporzionalità, secondo cui deve sussistere un bilanciamento fra la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo e la tutela dei diritti fondamentali del contribuente: di conseguenza, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, ma non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non deve limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario.

del co. 2 dell'art. 13-bis del D.L. 84/2025 specifica che: *"Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*... "salvandoli" da eventuali eccezioni sollevabili in sede contenziosa.

4. Sul punto, il **CNDCeC** ha diramato in data **12.11.2025** il **Documento** di ricerca intitolato *"Le verifiche fiscali all'indomani della sentenza ITALGOMME: il nuovo articolo 12 dello Statuto del Contribuente"*, che illustra l'impatto delle novità alla luce dei principi affermati dalla CEDU e – pur considerando il miglioramento delle garanzie a favore del contribuente – **evidenzia diversi profili di criticità sia sotto il profilo procedurale che sostanziale**; in particolare

a. è stata **totalmente emarginata la possibilità di ricorrere all'autorità giurisdizionale fin dall'avvio della verifica fiscale**, indipendentemente dall'emissione di un avviso di accertamento. Di conseguenza, il contribuente dovrà attendere la conclusione dell'istruttoria per contestare eventuali violazioni (in contrasto con quanto richiesto dalla CEDU);

b. il **nuovo obbligo di motivazione ex art. 12 L. 212/2000 non prevede alcuna specifica conseguenza in caso di mancato rispetto**; ciò limita l'efficacia della norma lasciando al contribuente la sola possibilità di sollevare dinanzi al giudice tributario l'inutilizzabilità delle prove acquisite a seguito dell'accesso illegittimo *ex art. 7-quinquies* L. 212/2000. In altri termini, si lamenta (correttamente) l'assenza di strumenti di tutela per l'inosservanza delle regole da parte dei verificatori e, aggiungo, non si prevede alcuna sanzione esplicita³⁶;

c. **quanto all'adeguatezza della motivazione dell'atto istruttorio in relazione alle circostanze e alle ragioni che hanno giustificato l'accesso**, trattandosi di argomento di merito, resterebbe **difficile per il contribuente far valere eventuali violazioni**, considerata anche l'assenza degli atti istruttori tra quelli impugnabili.

Inutile dire che il documento CNDCeC non contiene affermazioni "peregrine", dato che la CEDU, a distanza di 10 mesi, con la **sentenza Agrisud dell'11.12.2025** ha **ribadito** che l'ordinamento italiano (in particolare gli artt. 33 del D.P.R. 600/1973 e 52 del D.P.R. 633/1972) non offre garanzie sufficienti a presidio delle verifiche fiscali invasive effettuate dall'A.E. e dalla GDF, attribuendo alle autorità un potere illimitato, non circoscritto da criteri trasparenti né da limiti oggettivi di portata e finalità.³⁷

³⁶ Ad esempio, qualora si avesse voluto rendere maggiormente incisivi i nuovi obblighi motivazionali, sarebbe stato opportuno prevedere una causa esplicita di annullabilità dell'accertamento emesso a seguito dell'attività di accesso svolta in violazione della legge *ex art. 7-bis* della L. 212/2000...

³⁷ In realtà la CEDU ribadisce una logica che permea il diritto europeo da decenni: ogni potere amministrativo che incida sulla sfera privata – anche se rivolto a persone giuridiche – deve essere esercitato entro confini precisi e controllabili. E questo vale non solo per gli accertamenti fiscali ma a tutti i procedimenti amministrativi che comportano accessi, richieste documentali, ispezioni e verifiche: dall'antiriciclaggio, alla vigilanza bancaria, dall'Antitrust alla Privacy, dall'Anac alle autorità del lavoro (cfr., Vallefucio, *Accessi e ispezioni, per l'Italia un'altra censura della CEDU*, in "Sole 24h" del 12.12.2025, p. 38).

6.2. Modifiche in tema di contraddittorio ed autotutela degli atti sanzionatori

Il **D.Lgs. 18.12.2025, n. 192, all'art. 13** interviene anche in tema di **Statuto dei diritti del contribuente**, prevedendo – tra l'altro – che

- a. nel termine di 60 giorni concesso dagli uffici per la presentazione delle controdeduzioni avverso lo schema d'atto, il contribuente deve anche richiedere l'eventuale accesso ed estrazione di copia dei documenti contenuti nel fascicolo.** In altre parole, il termine di 60 giorni va inteso "complessivamente" per entrambe le attività: presentazione della memoria ed accesso ai documenti (cfr., art. 6-*bis*, co. 3, I periodo, L. 212/2000);
- b. con le modifiche all'autotutela, l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di ipotesi di manifesta illegittimità dell'atto di imposizione. Ora, viene previsto che l'annullamento possa riguardare oltre ai citati atti di imposizione anche quelli sanzionatori (art. 10-*quater*, co. 1, L. 212/2000)**

7. NOVITA' IN TEMA DI PROCESSO TRIBUTARIO

- **riferimenti normativi: D. Lgs. 12.06.2025, n. 81 (c.d. "decreto correttivo")
D.Lgs. 14.11.2024, n. 175 (T.U. giustizia tributaria)**

7.1. Decreto correttivo: D.Lgs. 81/2025

Nella G.U. del 12 giugno 2025, n. 134 è stato pubblicato il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (entrato in vigore il 13 giugno 2025), che introduce disposizioni integrative e correttive in diversi ambiti della riforma fiscale (adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, sanzioni tributarie, etc.) tra cui anche il **contenzioso tributario** (capo III, **art. 16**).

Le **principali novità** riguardano:

a. digitalizzazione del processo tributario:

- viene modificato il **comma 5-*bis* dell'art. 25-*bis* del D.Lgs. 546/1992** stabilendo che il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore;
- sostituendo il **comma 1 dell'art. 35 del D.Lgs. 546/1992**, si attribuisce al Presidente - e non più genericamente al collegio giudicante - il compito di dare lettura immediata del dispositivo;
- con riferimento agli adempimenti preparatori rispetto al giudizio di ottemperanza viene modificato il **comma 2 dell'art. 70 del D.Lgs. 546/1992**, consentendo che la messa in mora possa essere inviata all'ente non soltanto a mezzo ufficiale giudiziario, ma anche a mezzo posta elettronica certificata.

Le medesime modifiche sono apportate nelle corrispondenti disposizioni del Testo Unico della Giustizia Tributaria recato dal D.Lgs. 175/2024.

b. Rimborso d'ufficio non soltanto per il giudizio di primo grado: viene modificato - eliminando il riferimento al solo giudizio di primo grado - il **comma 2 dell'art. 68** con cui si stabilisce che, se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza;

c. conciliazione fuori udienza per i giudizi di cassazione pendenti al 4 gennaio 2024: viene modificato il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, decreto delegato di riforma del contenzioso tributario, al fine di estendere la decorrenza dell'applicazione dell'istituto della **conciliazione fuori udienza a tutti i giudizi pendenti in Corte di Cassazione alla data di sua entrata in vigore, ivi compresi quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024**³⁸.

7.2. Effetti del giudicato penale nel processo tributario: ancora un rinvio

Con il DLgs. 87/2024 è stato introdotto un temperamento al c.d. “doppio binario” disciplinato dal nuovo **art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000**, il quale – nella versione vigente – prevede che la **sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento assuma efficacia di giudicato nel processo tributario qualora risultino integrate tre condizioni:**

- che l'assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;
- che si tratti del medesimo soggetto;
- che si tratti degli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario.

Il problema (principale) nasce dall'ordinanza **interlocutoria 4 marzo 2025, n. 5714** della Corte di **Cassazione**, in cui si sollecita un **intervento delle Sezioni Unite** in ordine:

- **alla rilevanza dell'efficacia del giudicato penale nel processo tributario ai fini delle sole sanzioni (!?) o anche per l'imposta;**
- **alla valenza del giudicato penale nel processo tributario nei casi di sentenza di assoluzione pronunciata per mancata, insufficiente o contraddittorietà della prova che il fatto sussiste, ovvero le ipotesi previste dall'art. 530, co. 2, del c.p.p..**

Nelle more la C.G.T. di II gr. del Piemonte con l'ordinanza 10 marzo 2025 n. 64 ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale a cui si è aggiunta anche la remissione da parte della C.G.T. di Roma, con ordinanza del 16 giugno 2025 n. 1838.

A questo punto cosa è successo? **Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso di “non decidere”:** con **ordinanza interlocutoria 9 dicembre 2025, n. 31961**, il Collegio del Supremo Consesso ha disposto un rinvio della trattazione **in quanto insistono questioni di legittimità costituzionale pregiudiziali**. In altri termini, le Sezioni Unite della Cassazione,

³⁸ Lo scopo è quello di incentivare la deflazione dell'arretrato pendente dinanzi la Suprema Corte, dato che la previsione iniziale dell'art. 4 del D.Lgs. 220/2023 prevedeva tale possibilità solo per i ricorsi notificati in Cassazione dal 5.01.2024.

hanno deciso per un **rinvio della trattazione** del ricorso in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale stante la pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale. **Di conseguenza, rimaniamo in paziente attesa** della decisione della Consulta, confidando che tale Consesso provveda ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata (art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000): interpretazione alla quale avrebbero ben potuto pervenire le SS.UU³⁹..

7.3 Testo Unico della giustizia tributaria

1. E' stato varato il **D.Lgs. 14.11.2024 n. 175** (S.O. n. 40 G.U. 28.11.2024 n. 279) ossia il **Testo unico della giustizia tributaria** che tuttavia è sostanzialmente un **testo compilativo** senza particolari velleità e novità e che, anzi, necessita (a parere di chi scrive) di tutta una serie di "manutenzioni". Al di là del coordinamento con gli altri decreti delegati e testi unici emanati in attuazione della Legge delega (per forza di cose ancora "in fieri"), ci sono ancora dei necessari "affinamenti": basti pensare all'art. 46, ove si definisce l'oggetto della giurisdizione tributaria (corrispondente all'attuale art. 2 del D.Lgs. 546/1992) e si afferma che appartengono a questa giurisdizione *"tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale"* (abolito a partire dal 1° gennaio 1998) oppure si consideri l'art. 65 riferito agli atti impugnabili (corrispondente all'attuale art. 19 del D.Lgs. 546/1992) laddove si prevede che *"L'annullabilità dell'avviso di accertamento e di rettifica ai sensi del dell'articolo 42, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3, del D.P.R. 600/1973, nonche' per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado* (si tratta della mancanza di sottoscrizione, motivazione, etc.). Peccato che ciò sia poco conciliabile con quanto disposto dall'art. 7-ter, co. 2, della L. 212/2000 secondo cui *"I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito"*.

2. A questo punto, risulta **più che opportuno il differimento** operato dal c.d. "Milleproroghe" (cfr., art. 4, co. 3, del D.L. 31.12.2025, n. 200) che ha **spostato** (dal 1° gennaio 2026) **al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore dei principali Testi Unici fiscali, compreso quello della Giustizia Tributaria.**

³⁹ Cfr., A. Lovisolo, *Le SSUU vanificano l'esercizio della propria funzione nomofilattica quale dialogo con la Consulta: un'occasione mancata*, in IPSOA Quotidiano, 2.01.2026

8. AGGIORNAMENTO SUI TERMINI DI ACCERTAMENTO DEGLI ATTI IMPOSITIVI

8.1. Le norme “a regime”

1. Gli **ordinari termini decadenziali**⁴⁰ ex artt. 43 del D.P.R. 600/1973 (II.RR.) e 57 del D.P.R. 633/1972 (IVA) prevedono

- la **notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione (per cui entro il 31.12.2025 avrebbero dovuto essere notificati gli avvisi di accertamento anno 2019);
- la **notifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo** a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione in caso di **dichiarazione omessa** (per cui entro il 31.12.2025 avrebbero dovuto essere notificati gli avvisi di accertamento anno 2017).

Quanto agli **atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti seguono regole specifiche** (cfr., art. 38-*bis* del D.P.R. 600/1973): per gli **atti emessi dal 30.4.2024**, gli avvisi di recupero **devono essere notificati, a pena di decadenza** (cfr., art. 38-*bis*, co. 1, lett. c) del D.P.R. 600/1973)

- entro il **31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata effettuata la compensazione, per i crediti "non spettanti"**;
- entro il **31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata effettuata la compensazione, per i crediti "inesistenti"**⁴¹ (ma anche qui ci sono ulteriori “sorprese” recate dal decreto “Milleproroghe”, vd. oltre).

In precedenza, la questione era disciplinata dal solo art. 27, co. 16, del D.L. 185/2008, che prevedeva il termine del 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo in compensazione per i soli crediti "inesistenti"; la giurisprudenza⁴² ha ritenuto che - per il recupero dei crediti "non spettanti" - si applicassero invece gli ordinari termini ex art. 43 del D.P.R. 600/1973.

8.2. Sulla proroga al 26.03 dell'anno successivo (sospensione degli 85 gg.)

1. *In primis*, la **buona notizia**: non ci si deve più porre il problema dell'applicabilità o meno della proroga di 85 gg. ex art. 67, co. 1, del D.L. 18/2020, dato che - **per espressa disposizione di legge (cfr., art. 22 del D.Lgs. 81/2025) – dal 31.12.2025 tale proroga non è più applicabile.**

Va detto che tale intervento legislativo risulta più di “facciata” che altro, dato che la proroga degli 85 gg. (ammesso e non concesso che operi per annualità non caratterizzate da alcuna emergenza, vd. *infra*) “sposta in avanti” i termini per i quali al 17.03.2020 (entrata in vigore del

⁴⁰ Si tenga presente che l'annullabilità di un atto per intervenuta decadenza va eccepita in sede di ricorso introduttivo, non potendo essere sollevata in appello (cfr., cass., sentt. 9.01.2025, n. 171 e 28.11.2017, n. 24867).

⁴¹ Si segnala che l'art. 5, co. 12, del D.L. 146/2021 (come modificato dall'art. 5, co. 1, lett. d) del D.L. 146/2023) prevede che – con riferimento ai crediti “inesistenti” – il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero relativi ai crediti utilizzati negli anni 2016 e 2017 sia prorogato di due anni, laddove il credito astrattamente rientri nella relativa procedura di riversamento (il cui termine per accedere è scaduto lo scorso 3.06.2025).

⁴² Cfr., ad es., Cass. 22.7.2016 n. 15186 e Cass. 21.2.2018 n. 4153.

D.L. 18/2020) esisteva il potere impositivo e dunque dall'anno 2016 (o 2015 in caso di omessa dichiarazione) all'anno 2018; il periodo d'imposta 2019 (modello redditi 2020) non sarebbe comunque stato intaccato dato che al 17.03.2020 non erano spirati i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA. Di conseguenza, l'ambito di efficacia di tale norma è circoscritto a casistiche limitate come l'omessa dichiarazione IVA 2017 che a questo punto decade il 31.12.2025 e non slitta al 26.03.2026 (*much ado about nothing*).

Quanto al passato, le notizie sono un po' meno buone, nel senso che

a. considerata l'interpretazione decisamente estensiva dell'art. 67, co. 1 del D.L. 18/2020⁴³ da parte dell'Agenzia delle Entrate secondo cui la proroga di 85 giorni (intercorrenti dall'8 marzo al 31 maggio) del termine di prescrizione e decadenza ex art. 67 del D.L. 18/2020 dovrebbe valere non solo per l'anno d'imposta i cui termini scadevano nel 2020 (periodo d'imposta 2015, in caso di dichiarazione presentata) ma anche per i periodi d'imposta "i cui termini sono di passaggio nel 2020 corrispondenti agli anni d'imposta 2016-2020", con una sorta di effetto "a cascata" (cfr., C.A.E. 11/E/2020 e 25/E/2020 nonché R.A.E. 6/2020);

b. va tenuto presente che tale orientamento agenziale è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità con plurime sentenze (cfr., Cass., ord. 15.01.2025, n. 960 sentt. 23.01.2025, n. 1630, 29.07.2025, n. 21765).

Preso atto che – in considerazione di tale (non condivisibile⁴⁴) orientamento di legittimità – la "forza" delle eccezioni di decadenza formulate dai contribuenti ne risulta indubbiamente ridimensionata va comunque considerato che diverse **Corti di merito continuano a non avallare tale posizione** (cfr., ad esempio, CGT I gr. Milano, sentt. 14.01.2025, n. 124 e 14.03.2025, n. 1234).

8.3. Deroghe ai termini di decadenza in ordine sparso

Negli ultimi anni, il Legislatore ha introdotto numerose (troppe) ipotesi che derogano ai sopracitati ordinari termini di decadenza

a. contraddittorio preventivo ex art. 6-bis, co. 3, L. 212/2000: il nuovo contraddittorio disciplinato dallo Statuto del contribuente ha introdotto una deroga nell'ordinamento rispetto ai termini di decadenza prevedendo che, se la scadenza del termine concesso dall'ufficio per produrre delle osservazioni allo schema di atto notificato è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo (o se intercorrono meno di 120 giorni), tale ultimo termine è posticipato al 120° giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. C'è quindi uno slittamento della decadenza di 120 giorni, che partono dalla data ultima assegnata per la risposta allo schema di atto: ad esempio, uno schema d'atto relativo al 2019 e notificato il 6 ottobre 2025 con richiesta di osservazioni nei

⁴³ L'art. 67 del D.L. 18/2020 dispone che "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori"

⁴⁴ Per approfondimenti sullo specifico tema, si rinvia al § 6.2 delle mie precedenti note del 7.01.2025.

successivi 60 giorni (5 dicembre 2025). Il termine ordinario di decadenza è il 31 dicembre 2025, ma poiché tra il 5 dicembre (data per l'esercizio del contraddittorio) e il 31 dicembre 2025 intercorrono meno di 120 giorni, la decadenza è prorogata al 120° giorno successivo al 5 dicembre (4 aprile 2026).

b. accertamento con adesione ex art. 5, co. 3-bis del D.Lgs. 218/1997, secondo cui - se tra la data di comparizione e quella di decadenza del Fisco dal potere di notificare l'atto impositivo intercorrono meno di 90 giorni – il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni. In questo caso, lo slittamento decorre dall'ordinaria scadenza, quindi di regola dal 31 dicembre.

c. in caso di dichiarazione integrativa ex art. 2 del D.P.R. 322/1998 o per ravvedimento operoso, l'art. 1, co. 640 della L. 190/2014, dispone che i termini di decadenza sono computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto di rettifica. In altri termini, la riapertura dei termini si verifica con riferimento ai soli elementi oggetto di integrazione;

d. abuso del diritto ex art. 10-bis, co. 7, della L. 212/2000: per i controlli sulle operazioni potenzialmente abusive, la deroga interviene se tra la data di ricevimento dei chiarimenti o di inutile decorso del termine assegnato per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione intercorrono non meno di 60 giorni. Altrimenti, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei 60 giorni;

e. paradisi fiscali ex art. 12, co. 2-bis, del D.L. 78/2009, nel senso che **resta il raddoppio dei termini** di accertamento per

- la violazione degli obblighi di monitoraggio (quadro RW) ove le attività finanziarie o gli investimenti siano detenuti in paradisi fiscali⁴⁵;
- la contestazione delle sanzioni relative al monitoraggio di c.s.;

f. concordato preventivo biennale (CPB) e ISA ex art. 9-bis, comma 1 e 11, lett. e) del D.L. 50/2017, secondo cui - sia per chi ha aderito al Cpb, sia per chi ha il punteggio Isa almeno pari a 8 – viene previsto il **beneficio della riduzione (di un anno) dei termini di accertamento**. Sul punto, però si tenga presente la **risposta** fornita dall'agenzia delle Entrate in occasione dello Speciale **Telefisco di settembre 2025**: il dubbio riguardava i termini entro i quali l'Agenzia può riscontrare eventuali irregolarità o cause di decadenza dall'istituto: entro il termine "ridotto" oppure – in virtù dell'eventuale cessazione degli effetti – entro quello ordinario di decadenza? L'Agenzia ha ritenuto che le cause di cessazione degli effetti del concordato possano essere accertate anche oltre i termini di decadenza ridotti;

⁴⁵ L'art. 12, co. 2-bis, del D.L. 78/2009 stabilisce che:

- **in deroga** ad ogni vigente disposizione di legge, "*gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (...) in violazione degli obblighi di dichiarazione*", previsti dall'art. 4, commi da 1 a 3, del D.L. 167/1990, si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione;
- i **termini** previsti dagli artt. 43/600 e 57/633 sono **raddoppiati**.

g. concordato preventivo biennale: oltre a quanto *sub f.*, una “raffica” di proroghe per gli aderenti a tale misura, nel senso che *ex art. 12-ter, co. 17, del D.L. 84/2025* viene previsto che *“In deroga all'articolo 3, comma 3, della L. 212/2000, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del D.P.R. 600/1973 e all'articolo 57 del D.P.R. 633/1972, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.* In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del D.P.R. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del D.P.R. 633/1972, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026”⁴⁶;

h. adesione ai P.V.C. ex art. 5-*quater*, co. 4, del D.Lgs. 218/1997. Come noto è stato reintrodotta l'istituto dell'adesione ai P.V.C. (*ex art. 1, co. 1, lett. d*), del D.Lgs. 12.02.2024, n. 13), per cui il contribuente, una volta ricevuto il verbale, ha 30 giorni di tempo per decidere di aderire integralmente. In tale contesto, il comma 4 prevede che i termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione. In concreto, quindi, pare che ogni volta che sia presente la consegna di un P.V.C. i termini slittino di 30 giorni;

i. nuovi slittamenti per gli atti di recupero: l'art. 15⁴⁷ del D.L. 200/2025 (c.d. Milleproroghe) prevede che “All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215⁴⁸, convertito,

⁴⁶ Che non è altro che il remake della precedente “proroga” recata dall'art. 2-*quater*, co. 14 del D.L. 113/2024, secondo cui *“In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del D.P.R. 600/1973, e all'articolo 57 del D.P.R. 633/1972 relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027.* In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del D.P.R. 600/1973, e all'articolo 57 del decreto del D.P.R. 633/1972, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.”

⁴⁷ Rubricato: “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” (sicuro).

⁴⁸ L'art. 3, co. 6, del D.L. 215/2023 (che era, a sua volta, il Milleproroghe 2024, già modificato dal D.L. 63/2024) prevede che *“In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della*

con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo ai i termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato, le parole: «e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2027», con la conseguenza che risultano prorogati:

- gli atti di recupero di cui ai commi 421-423 della legge 311/2004;
- atti di recupero di cui ai commi 31-36 della legge 234/2021, relativi alle misure del periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;
- atti di recupero di cui all'articolo 38-bis del D.P.R. 600/1973 per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti;
- avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del D.P.R. 600/1973.

Di conseguenza per tali atti in scadenza al 31 dicembre 2025, la nuova scadenza è al 31 dicembre 2027⁴⁹.

8.4. Giochi e giochini

L'art. 6-bis, co. 1, della L. 212/2000 prevede che – salve le eccezioni previste dalla legge (ad es. gli accertamenti parziali automatizzati – occorre instaurare un **contraddittorio preventivo** tra le parti antecedente all'atto impositivo. Per questa ragione, l'ente impositore deve notificare al contribuente uno schema di atto, avverso il quale questi può, alternativamente, presentare:

- nei successivi 60 giorni le proprie deduzioni difensive (l'accertamento non può infatti essere emesso prima del decorso di 60 giorni dalla comunicazione dello schema di atto);
- nei successivi 30 giorni domanda di accertamento con adesione.

Ciò premesso, l'art. 6-bis, comma 3, secondo periodo della L. 212/2000 sancisce: “*Se la scadenza di tale termine [cioè del termine di 60 giorni per le deduzioni difensive, n.d.s.] è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio*”.

Come visto sopra, il contribuente potrebbe optare anche per la presentazione dell'atto di accertamento con adesione ed in tal caso non si applicherebbe il sopracitato art. 6-bis, co. 3, della L. 212/2000 ma l'art. 5, co. 3-bis del D.Lgs. 218/1997 il quale prevede che “*qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario*”.

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica (29 settembre 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.”

⁴⁹ Cfr., A. Caputo, *Aiuti di Stato, nuovo slittamento per gli atti di recupero*, in “Sole 24h”, 2.01.2026.

Si tenga presente che le **due proroghe sono coneggnate diversamente**, posto che la prima è legata allo **scadere dei sessanta giorni** per le deduzioni difensive, mentre la seconda alla data di comparizione del contribuente e, considerato che le deduzioni difensive e la domanda di adesione danno il via a procedure distinte e alternative, nel momento in cui il contribuente presentasse le **deduzioni difensive** o ponesse in essere una condotta inerte – opererebbe **solo l'art. 6-bis, co. 3, della L. 212/2000**; mentre se il contribuente presenta domanda di accertamento con adesione opera il solo art. 5 comma 3-bis del DLgs. 218/97.

Ciò premesso, **qualora si fosse in presenza di schemi d'atto notificati ai primi di dicembre** (di un qualsiasi anno) su annualità in scadenza a fine anno, il contribuente potrebbe attendere e presentare, volendo estremizzare, **istanza di adesione il 30 dicembre: a questo punto, o viene convocato il 31 dicembre, oppure la proroga non opera e l'accertamento notificato dopo il 31 dicembre risulterebbe tardivo**⁵⁰.

Premesso che certi "giochini" **non sono auspicabili** in quella che è la (doverosa) ottica di correttezza nei rapporti fisco-contribuente, per altro verso, il **Legislatore potrebbe, a sua volta, evitare continui meccanismi (rectius, giochi) di spostamento in avanti dei termini di accertamento**⁵¹ che sono spesso strumentalizzati dagli Uffici per "salvare" gli atti impositivi in scadenza, ma posso esserlo anche a loro sfavore, dato che – a quanto pare – almeno in questo caso sembra esserci una sorta di "vuoto normativo"⁵².

9. DEFINIZIONE AGEVOLATA IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

▪ **riferimenti normativi: L. 30.12.2025, n. 199, art. 1, co. 102-110**

1. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, **Regioni, Province e Comuni** potranno varare – con apposito regolamento **a partire dal 1° gennaio 2026** – nel proprio ordinamento una **sanatoria per i contribuenti e utenti dei servizi che commettono delle violazioni, deliberando l'esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi, anche in sede contenziosa per le controversie pendenti.** A maggior ragione in presenza di crediti di dubbia esigibilità. Le irregolarità potranno essere sanate entro un termine stabilito, comunque non inferiore a 60 giorni, e per un periodo di tempo determinato, anche se le attività di accertamento e riscossione coattiva sono state esternalizzate, con l'affidamento ai concessionari privati iscritti all'albo ministeriale, in base a quanto disposto dagli articoli 52 e 53

⁵⁰ A. Cissello, *La domanda di adesione post schema d'atto può rendere tardivo l'accertamento*, in Eutekne.info, 8.12.2025

⁵¹ Che, tra l'altro, sono norme di stretta interpretazione e non possono essere applicate a casi diversi da quelli contemplati dalle disposizioni che le prevedono (cfr., art. 14 Preleggi ed art. 3, co. 3, della L. 212/2000; cfr., Cass. SS.UU.22.09.2016, n. 18574).

⁵² Cfr., N. Carretto, *Contraddittorio, adesione e termini di accertamento: un rapporto difficile*, in "Ipsa Quotidiano", 11.12.2025.

del decreto legislativo 446/1997⁵³. **Non possono formare oggetto di condono l'imposta regionale sulle attività produttive, le partecipazioni e le addizionali ai tributi erariali**⁵⁴.

2. Tali definizioni agevolate potranno essere deliberate in futuro, in assenza di una legge statale, per le irregolarità commesse, anche se è stata già attivata la procedura di accertamento, sono stati notificati gli atti impositivi o è pendente un contenzioso; ciò, come anticipato, a condizione che i contribuenti – entro un termine fissato da ciascuna amministrazione e non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto sul proprio sito internet istituzionale – provvedano all'adempimento degli obblighi tributari precedentemente violati. In ogni caso, sconti su sanzioni ed interessi non potranno essere concessi *sine die* ma dovranno essere limitati a periodi di tempo definiti⁵⁵. Se è la legge statale a prevedere forme di definizione agevolata, possono assicurare ai contribuenti lo stesso trattamento.

3. I predetti regolamenti acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale e devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle Finanze, entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, ma solo a fini statistici.

10. NOVITA' INTERPRETATIVE IN TEMA CREDITO R&S (CENNI)

1. Nel tragicomico (ed apparentemente senza fine) teatrino concernente i crediti d'imposta, si sono registrate **due novità favorevoli ai contribuenti**; in particolare

a. la prima e più rilevante riguarda **l'atto di indirizzo del 1° luglio 2025, con cui il MEF**⁵⁶ si è concentrato sui principali temi afferenti la *vexata quaestio* tra crediti inesistenti e non spettanti; nello specifico

- **sull'impossibilità di qualificare il credito come inesistente laddove la contestazione si concentri sull'assenza di requisiti che non sono richiamati da normative primarie, ossia quelle istitutive dei singoli crediti, e secondarie**⁵⁷: di conseguenza, se la contestazione degli Uffici poggia sul richiamo, ad esempio, di un manuale tecnico, non esplicitamente citato dalla normativa di riferimento, allora ci si (dovrebbe) trovare al massimo dinanzi alla non spettanza,

⁵³ Naturalmente, essendo esternalizzate le attività di accertamento, di riscossione coattiva e di esecuzione forzata, dirette al recupero dei crediti degli enti interessati, per procedere al condono è opportuno che le scelte vengano concordate con l'affidatario dei suddetti servizi, prevedendo un adeguamento dei contratti in corso, poiché la scelta dà luogo a una minore attività accertativa e di recupero forzoso del concessionario privato, rispetto a quanto previsto in convenzione, e per l'effetto comporta una riduzione del compenso.

⁵⁴ La sanatoria può essere prevista anche per le entrate di natura patrimoniale; di conseguenza, è applicabile anche alle multe stradali, al canone idrico, al canone unico patrimoniale, alle varie rette riscosse dall'ente e così via. Per espressa previsione di legge, la facoltà di definizione non riguarda sole le entrate fiscali.

⁵⁵ Prima di avvalersi di questa opzione, è opportuno valutare preventivamente la situazione economica-finanziaria e la capacità di incrementare la riscossione delle entrate dell'Ente, con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità. Pertanto, è preferibile acquisire un previo parere favorevole dell'organo di revisione. Il trattamento agevolato, in ogni caso, è ammesso solo per i tributi che sono disciplinati e gestiti dagli enti territoriali.

⁵⁶ Come già detto *supra* a proposito di altro atto di indirizzo, si sottolinea anche qui che lo stesso non costituisce fonte normativa, tuttavia si tratta di un segnale importante, considerato che si tratta di atto amministrativo interno, volto a dettare principi e linee guida a cui gli uffici periferici dovrebbero adattarsi.

⁵⁷ Principio questo che ricalca proprio la nuova definizione recata dalla prima ipotesi individuata nella lett. g-quater dell'art. 1 del DLgs. 74/2000.

ma non dinanzi all'inesistenza. L'esame di questi riferimenti conduce a pensare che l'atto di indirizzo sia stato predisposto in ampia parte per concentrarsi sui crediti d'imposta per R&S, i quali sono oggetto di qualificazione come (praticamente, sempre) inesistenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, poiché i progetti difetterebbero della presenza congiunta dei famosi cinque requisiti richiesti dal **Manuale di Frascati**⁵⁸;

- **si orienta verso una applicazione retroattiva delle nuove definizioni di credito non spettante e inesistente di cui alle lett. g-quater e g-quinquies del D.Lgs. 74/2000** come introdotte dal D.Lgs. 87/2024 la scorsa estate; ciò anche in considerazione delle recenti pronunce di legittimità sulla valenza retroattiva di tali definizioni⁵⁹;
- **sottolinea la valenza delle c.d. "certificazioni" ex art. 23, co. 2, del D.L. 73/2022** conv. dalla L. 122/2022 le quali possono essere **chieste a certificatori iscritti all'apposito Albo del MIMIT** - sempreche eventuali violazioni non siano state già constatate con P.V.C. o atto di recupero - a riscontro:
 - a. della qualificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica;
 - b. della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
 - c. della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019;**le quali ex art. 23, co. 4, del D.L. 73/2022** *"esplicano effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche di contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli"*. In proposito, l'Atto di Indirizzo afferma che *"imprejudicate le ordinarie attività di controllo dell'Agenzia delle entrate, se il contribuente si dota di una certificazione che attenga alle richiamate tipologie di crediti d'imposta, rilasciata dai soggetti qualificati ammessi a sottoscriverla, che attesti la qualificazione tecnica degli investimenti, effettuati o da effettuare, e che riguardi l'attività concretamente realizzata, un eventuale atto, impositivo o sanzionatorio, che contesti la fruizione del credito sotto l'unico profilo della qualificazione*

⁵⁸ Manuale il quale non è mai stato citato dalle fonti primarie (art. 3 del D.L. 145/2013 e ss.mm.) e delle fonti secondarie, fino alla L. 160/2019 (art. 1, co. 200).

⁵⁹ Cass. 17.9.2024 n.25018; Cass. pen. 15.1.2025 n. 1757; Cass. pen. 28.5.2025 n. 19868.

dell'investimento potrà essere censurato sotto il profilo della sua nullità, con tutte le relative possibili conseguenze sul piano giuridico, secondo i principi generali.

b. la seconda è più circoscritta in quanto legata ai soli crediti d'imposta per R&S, sia *ante* che *post* 31.12.2019, e poggia sostanzialmente sulla distinzione tra inesistenza e non spettanza da individuarsi sempre sul dato letterale delle nuove definizioni rese dal **D.Lgs. 87/2024**: il riferimento è alla **sentenza del TAR Lazio 29.7.2025 n. 15039**, che ha bocciato una certificazione rilasciata dal MIMIT, che si era pronunciata in senso sfavorevole ai contribuenti, proprio perché il progetto - realizzato negli anni 2017, 2018 e 2019 - difettava della presenza di 3 dei 5 requisiti previsti dal Manuale di Frascati. Nonostante tale sentenza non sia ancora definitiva, per cui è lecito attendersi l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato da parte del Ministero, anche qui si rinvengono importanti spunti di riflessione.

Insomma, è ovvio che il tema necessita di doverosi chiarimenti ufficiali, su cui si auspica un (pronto? Chissà) intervento del Legislatore; tuttavia, nell'agrodolce attesa, data la delicata tematica di cui si tratta, nel contesto attuale queste due "novità" presentano diversi spunti operativi, tutti diretti ad offrire maggiori garanzie ai contribuenti.